

MANCATA PRESA IN CONSIDERAZIONE DEGLI EFFETTI NEGATIVI DELLE DECISIONI DI INVESTIMENTO SUI FATTORI DI SOSTENIBILITÀ

Documento redatto in applicazione di:

- Regolamento (UE) 2019/2088 (SFDR)
- Regolamento (UE) 2022/1288
- Circolare COVIP 5910 del 21.12.2022

Versione 2.0 approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/03/2024 (aggiorna la precedente versione 1.0 del 23.02.2023)

Mancata presa in considerazione degli effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità

L'art. 4 del Regolamento UE 2019/2088 dispone che gli investitori istituzionali, tra cui anche il Fondo Pensione, debbano pubblicare sul proprio sito web le decisioni assunte in merito agli effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità.

A tale proposito il Fondo dichiara che per l'anno 2024 ha deciso di non prendere in considerazione i predetti effetti, adottando l'approccio cd. "explain", per le seguenti motivazioni.

Innanzitutto il Regolamento UE 2022/1288, che detta le norme tecniche di regolamentazione da osservarsi, tra l'altro, anche nella presentazione delle informazioni inerenti gli effetti negativi per la sostenibilità, è stato emanato ed è entrato in vigore molto recentemente; in relazione a tali norme non sono disponibili consolidate interpretazioni o prassi operative, anzi sono stati anche preannunciati dalle Autorità Europee di Vigilanza progetti normativi di modifica delle stesse norme.

Il Fondo - che ha già raggiunto con i gestori del patrimonio mobiliare accordi che li impegnano a tenere in considerazione le tematiche della sostenibilità nell'ambito del processo di selezione degli investimenti - intende pertanto seguire l'evoluzione, anche applicativa, delle norme citate e si riserva di intraprendere il percorso che porti all'integrazione nelle proprie decisioni di investimento di ulteriori aspetti attinenti la sostenibilità stessa, ivi compresa la presa in considerazione dei principali effetti negativi delle proprie decisioni di investimento sulla sostenibilità, nel momento in cui le modalità e i criteri di rendicontazione avranno raggiunto un livello di consolidamento sul piano regolamentare.

A tale riguardo costituirà elemento di valutazione anche la disponibilità di fonti informative dotate di consolidata autorevolezza, tali da consentire al Fondo una piena e consapevole valutazione dei predetti effetti negativi.